



COMUNE DI CIMONE

Provincia Autonoma di Trento

Verbale di deliberazione n. 4 del Consiglio Comunale

OGGETTO: Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020, del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e della nota integrativa (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011). Immediata eseguibilità.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **diciotto** del mese di **aprile** alle ore 19.00 nella sala consiliare, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i Signori:

	PRESENTI	ASSENTI GIUST.	ASSENTI INGIUST.
- BISESTI Damiano	X		
- LASTA Daniele	X		
- ZANOTELLI Emilio	X		
- FRIZZI Rosanna	X		
- COSER Giuseppe	X		
- LARENTIS Michela	X		
- LINARDI Francesco	X		
- CONT Gilberto	X		
- PETROLLI Giovanni	X		
- LARENTIS Giulia		X	
- ROSSI Alessandro	X		
- LINARDI Enrico	X		

Partecipa e verbalizza il Segretario Comunale dott. Paolo Chiarenza

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, si dà atto della regolarità della seduta.

Il signor **Bisesti Damiano** nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e invita i presenti alla trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisito il solo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 56 e 56-ter della L. R. 4 gennaio 1993, n. 1 modificata da ultimo con L.R. 15 dicembre 2015, n. 31, reso dal Segretario comunale, così come allegato "allegato A" alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, in quanto non si necessita dell'acquisizione del parere di regolarità contabile;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati;

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che *"In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale."*;

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Richiamato l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 che recepisce l'art. 151 del D.lgs. 267/00 e ss.mm e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, *"i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)"*;

Ricordato che, con il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2018, sottoscritto in data 10 novembre 2017, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomi Locali hanno condiviso l'opportunità di prorogare il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018 e dei documenti allegati fissandolo in conformità all'eventuale proroga fissata dalla normativa nazionale, e comunque non oltre il 31 marzo 2018;

Visto il Decreto Ministeriale 9 febbraio 2018 con il quale è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 da parte degli enti locali al 31 marzo 2018 ed è quindi autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio sino a tale data;

Vista la deliberazione consiliare n. 9 del 25.10.2017, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2016 e la deliberazione giunta n. 46 di data 11.10.2017, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui;

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

Ricordato che la legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali", e che, in particolare, l'art. 9 della Legge n. 243/2012 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali; le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema; per gli anni 2017–2019, con legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, nel calcolo del pareggio di bilancio;

Ricordato che l'art. 1, comma 466 della L. 232 dd. 11/12/2016 prevede che, per il triennio 2017–2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza sia considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento precisando che, al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto di tale vincolo, previsto nell'allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, vigente alla data di approvazione di tale documento contabile. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente;

Vista la deliberazione giunta n. 21 del 28.03.2018 con cui è stato approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e relativi allegati (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011);

Tenuto conto che si rende ora necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione del Documento Unico di programmazione 2018-2020 e del bilancio di previsione finanziario 2018–2020 e relativi allegati.

Vista la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020, che integra e dimostra le previsioni di bilancio;

Visto il parere del revisore dei conti;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.;

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm. e ii.;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 8 (otto), astenuti n. 1 (uno – Linardi Enrico), contrari n. 2 (due – Petrolli Giovanni e Rossi Alessandro) su n. 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 (Allegato n. 1);
2. di approvare il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (Allegato n. 2), unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 dal 2016 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria;
3. di approvare la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (allegato n. 3).

4. di dare atto che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2018-2020 sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e da tutte le normative di finanza pubblica;
5. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, mediante distinta votazione che dà il seguente esito resa per alzata di mano: favorevoli n. 8 (otto), astenuti n. 1 (uno – Linardi Enrico), contrari n. 2 (due – Petrolli Giovanni e Rossi Alessandro) su n. 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, allo scopo di consentire la celere definizione di ogni aspetto e consentire una tempestiva azione amministrativa senza pregiudizi causati dal decorrere del tempo;
6. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
 - ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - in alternativa al precedente, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, acquisiti gli elementi di giudizio, valutati gli aspetti sostanziali dai quali possono discendere riflessi diretti ed indiretti sulla gestione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e vista la normativa vigente in materia, si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e della relativa istruttoria, e si esprime **parere favorevole** relativamente alla regolarità tecnica dell'atto dando atto che tale proposta di deliberazione non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, come richiesto dagli artt. 56 e 56-ter della Legge Regionale 4 gennaio 1993, n.1 e ss.mm.i, essendo rimandati detti aspetti alle delibere attuative del presente atto che equivale ad atto di indirizzo per giunta e uffici.

Addì, 6 aprile 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Paolo Chiarenza

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Bisesti Damiano

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Paolo Chiarenza

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 79 del Testo unico delle Leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con DPREg. 01.02.2005 n. 3/L, **ed è dichiarata immediatamente eseguibile.**

Il presente verbale di deliberazione è in pubblicazione all'albo telematico <http://albotelematico.tn.it/bacheca/cimone>, **per dieci giorni consecutivi** a partire dal **19 aprile 2018**, diventando pertanto esecutiva il giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Paolo Chiarenza

Addì, 19 aprile 2018